

## **SCHEMA DI CONTRATTO**

### **ALLEGATO 4**

**AL DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO DI GESTIONE ELETTRONICA E NOTIFICA ATTI AMMINI-  
STRATIVI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL CO-  
DICE DELLA STRADA E ALLE LEGGI E REGOLAMENTI COMUNALI**

**CIG N°575480467D**

**Schema di Contratto**  
**per la prestazione del Servizio per la gestione elettronica e notifica atti amministrativi relativi alle sanzioni amministrative relative al Codice della Strada e alle leggi e regolamenti comunali.**  
**CIG n°575480467D**

**TRA**

Venezia Informatica e Sistemi - Venis S.p.A., società sotto il controllo e la direzione del Comune di Venezia, con sede legale in Venezia e domiciliata ai fini del presente atto in Venezia, San Marco 4934, capitale sociale Euro 1.549.500,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Venezia al n. 02396850279, REA 214409 di Venezia, CF e P. IVA 02396850279, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, Alessandra Poggiani, giusti poteri alla stessa conferiti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 09/01/2014 (nel seguito per brevità anche "Venis S.p.A.");

**E**

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

**OPPURE**

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "Fornitore")

**PREMESSO**

- a) che la Venezia Informatica e Sistemi – Venis S.p.A. (di seguito per brevità anche "Venis"), società in-house sotto la Direzione ed il Coordinamento del Comune di Venezia, ha ricevuto in affidamento dal Comune di Venezia (di seguito per brevità anche "Comune") il "Servizio di gestione elettronica e notifica atti amministrativi relativi alle sanzioni amministrative relative al Codice della Strada e alle leggi e regolamenti comunali " (giusta delibera n° 188, del 24 Aprile 2014),
- b) che a seguito della definizione con il Comune del progetto complessivo del Servizio, è stato deciso di affidare ad un operatore qualificato del settore (di seguito per brevità anche "Ditta") alcuni servizi integrati e complementari a quelli svolti da Venis, che manterrà comunque il controllo ed il coordinamento di tutto il progetto,
- c) che il servizio complessivamente gestito da Venis, oltre che in favore del Comando del Comune di Venezia e dei comuni di Marcon e Spinea e della Polizia Provinciale di Venezia, convenzionati con il medesimo Comando, potrà essere esteso ad altri Enti e che, dello stesso, potranno avvalersene costituendo consorzi tra Enti, tra i quali il Comune di Venezia, nei quali confluiranno le relative Polizie Municipali e/o i servizi svolti dalle medesime,
- d) che il Fornitore, nelle fasi delle eventuali estensioni e/o transizioni di cui al precedente punto, dovrà garantire la continuità dei servizi oggetto dell'affidamento senza alcun onere aggiuntivo per Venis, gli Enti e/o i Consorzi interessati (di seguito chiamati Utilizzatori), oltre al valore dell'affidamento stesso,

- e) che nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, Venis ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione del fornitore per la prestazione del Servizio di gestione elettronica e notifica atti amministrativi relativi alle sanzioni amministrative relative al Codice della Strada e alle leggi e regolamenti comunali attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario, in un unico lotto, ed indetta con Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,
- f) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Venis e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali,
- g) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di Gara e dal Disciplinare di Gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta,
- h) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara,
- i) che la stipula del presente Contratto non vincola in alcun modo la Venis all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di eseguire, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, i servizi per la gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali nel periodo della sua validità ed efficacia,
- j) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per la Venis nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente allo stesso riferite,
- k) che il Fornitore, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1**

#### **VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto : l'Allegato "5" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "2" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "3" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "4 Sub-1"(Condizioni Generali).

## ARTICOLO 2

### ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito del Contratto si intende per:
  - a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all'Allegato "5";
  - b) Offerta Tecnica: il documento di cui all'Allegato "2";
  - c) Offerta Economica: il documento di cui all'Allegato "3";
  - d) Data di Attivazione: data in cui tutti i servizi (per brevità anche "Servizio") oggetto dell'affidamento sono attivati;
  - e) Condizioni Generali: il documento di cui all'Allegato "4 Sub-1";
  - f) Fornitore: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
  - g) Utilizzatori: il Comune di Venezia, i Comuni di Marcon e Spinea, la Polizia Provinciale di Venezia, Consorzi costituenti e/o costituiti da Enti (tra cui il Comune di Venezia) nei quali confluiranno o sono confluite le relative Polizie Municipali e/o i servizi svolti dalle medesime.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

## ARTICOLO 3

### DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

1. Il presente Contratto è regolato:
  1. dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
  2. da quanto previsto nel presente Contratto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nel presente Contratto.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Venis S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, Venis da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

## ARTICOLO 4

### OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, relativa alla prestazione da parte del Fornitore ed in favore di Venis di servizi per la gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni del codice della strada e di regolamenti e leggi comunali degli Enti di riferimento degli Utilizzatori
2. Con la stipula del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di Venis a prestare i seguenti servizi:
  - a) **Servizio 1** - Servizi di data-entry e gestione delle pratiche "on site" come meglio descritti ed alle condizioni stabilite nella art. 3 del Capitolato Tecnico.
  - b) **(Servizio 2)** Servizi per la gestione delle notifiche come meglio descritti ed alle condizioni stabilite nella art. 4 del Capitolato Tecnico.
  - c) **(Servizio 3)** Servizi di front-office come meglio descritti ed alle condizioni stabilite nella art. 5 del Capitolato Tecnico.
  - d) gestione del servizio, come indicato nell'art. 8 del Capitolato Tecnico e offerto dal Fornitore nel \_\_\_\_\_,
  - e) *(eventuale)* servizi aggiuntivi offerti dal Fornitore, secondo quanto indicato \_\_\_\_\_tutto sino alla concorrenza dei quantitativi massimi indicati nelle tabelle 5, 6 e 7 dell'art. 13.2 del Capitolato Tecnico .
3. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
4. La Venis si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti di un quinto, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati.  
In tal caso, nei limiti dei quantitativi così incrementati, potrà essere richiesta la fornitura di tutti i servizi previsti.

## ARTICOLO 5

### DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, il presente Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dall'attivazione del Servizio.
2. Alla scadenza del contratto, la Ditta dovrà provvedere a sue spese al ritiro di quanto messo a disposizione in esecuzione del contratto, garantendo la continuità del servizio nelle more della procedura di subentro del nuovo Fornitore, senza alcuna variazione sulle condizioni previste dal Contratto.
3. Si applica il disposto del comma 13 dell'art. 1 del D.L. del 06/07/2012, n. 95 convertito nella Legge del 07/08/2012, n. 135.

## ARTICOLO 6

### OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto e nelle Condizioni Generali, anche:
  - a) a prestare i servizi oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico;

- b) a fornire, ai prezzi ed alle tariffe indicate nell'Offerta Economica, i servizi di cui al Contratto, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti di gara di cui alle premesse;
  - c) a manlevare Venis dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso delle apparecchiature oggetto del presente Contratto;
  - d) a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Venis di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel Contratto, nonché, in particolare, ai parametri di qualità predisposti ed ivi specificati;
  - e) all'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da Venis per conto proprio o per conto degli Utilizzatori;
  - f) a comunicare tempestivamente a Venis le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - g) a garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore si impegna a prestare i servizi oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Contratto e prende atto e accetta che i servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della dislocazione delle sedi e degli uffici di Venis e degli Utilizzatori.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, su richiesta di Venis, a trasmettere, suddivisa per Utilizzatore, contestualmente alla trasmissione delle fatture, anch'esse suddivise per Utilizzatore, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione, se esistente, comprovante la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione.

## ARTICOLO 7

### VERBALE DI AVVIO E VERIFICHE DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE

1. I servizi oggetto del Contratto dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati da Venis.
2. L'attivazione dei servizi dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data di stipula del contratto senza pregiudicare e/o ostacolare le attività dell'Amministrazione comunale in essere.
- A tal fine ed entro detto termine, il Direttore dell'esecuzione, di cui all'art. 10 del Capitolato Tecnico, dovrà redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con la Ditta, nelle modalità previste all'art. 304 del d.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, s.m.i.
3. Per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi medesimi e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, tutto con le modalità ivi prescritte.
4. I servizi oggetto del Contratto sono sottoposti a verifiche di conformità in corso di esecuzione secondo quanto stabilito all'art. 10 del Capitolato Tecnico.
5. Nel corso delle verifiche di conformità saranno determinati i corrispettivi da corrispondere al fornitore desunti:
- a) per i servizi di data-entry, dal programma applicativo utilizzato dal Comando;

- b) per i servizi per la gestione delle notifiche, dalle distinte di postalizzazione presentate dal Fornitore;
- c) per i servizi di front-office, dai "fogli presenza" firmati dagli operatori addetti ai servizi stessi e vidimati dalla Polizia Municipale.

## ARTICOLO 8

### LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto del presente Contratto secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. Venis si riserva la facoltà di attivare funzioni di monitoraggio nei settori qualità dei servizi erogati e conduzione del progetto; da parte sua, il Fornitore dovrà rendere disponibile tutta la necessaria collaborazione attraverso la fornitura tempestiva dei dati necessari.
3. Venis si riserva di svolgere tutte le verifiche che riterrà opportune, addebitandone al Fornitore i relativi costi nel caso esse dimostrino la non completezza o correttezza dei dati ricevuti.

## ARTICOLO 9

### CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore da Venis per la prestazione dei servizi oggetto dell'affidamento sono indicati nell'Offerta Economica.
2. I corrispettivi sono dovuti da Venis al Fornitore a decorrere dalla "Data di attivazione", di cui ai precedenti articolo 2 "Definizioni" ed articolo 7 "Verbale di avvio e verifiche di conformità in corso di esecuzione".
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza trimestrale a seguito di esito positivo della verifica di conformità trimestrale di cui all' art. 10 del Capitolato Tecnico e saranno corrisposti da Venis secondo la normativa vigente in materia di Contabilità della medesima. I corrispettivi dovranno essere corrisposti a 30 giorni dalla data di ricevimento delle medesime o a 30 giorni dalla data della verifica di conformità se successiva, fatte comunque salve le verifiche di legge in vigore di cui all'Allegato 4 Sub-1 al Disciplinare di gara.
4. Il rimborso del costo dei bolli postali, non oggetto dell'affidamento, verrà corrisposto mensilmente su base consuntiva. Nelle fatture di rivalsa di tali costi la Ditta applicherà l'IVA di legge.
5. I servizi dovranno essere fatturati, nell'intero corso del contratto, utilizzando la medesima codifica per ogni singolo servizio di cui alle tabelle 5,6,7 del Capitolato Tecnico.
6. In caso di ritardo nei pagamenti, gli interessi moratori saranno determinati nella misura degli interessi legali di mora, pari al tasso di riferimento, come determinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 5 del D.lgs. 231/2002 s.m.i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.

## ARTICOLO 10

### OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i .
2. Il Fornitore si impegna a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi.
3. Il Fornitore, qualora abbia notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto 2, si impegna a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia Venis S.p.A. che la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
4. Il Fornitore si impegna ad inviare a Venis S.p.A., tramite legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, al fine di permettere a Venis S.p.A. di accertare il rispetto delle clausole contrattuali inerenti la tracciabilità nei confronti di subappaltatori/subcontraenti. La comunicazione potrà anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione.
5. Il Fornitore dichiara di essere consapevole che il predetto adempimento può essere assolto mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 445/2000, sia dall'appaltatore che dal subappaltatore/subcontraente, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.

Resta, tuttavia, ferma la facoltà di Venis S.p.A. di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese.

## ARTICOLO 11

### PENALI

1. Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento dei servizi oggetto del presente Contratto, non imputabile a Venis, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, Venis applicherà al Fornitore le penali regolate nell'art 12 del Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto ed al Capitolato Tecnico. In tal caso Venis applicherà al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, al presente Contratto ed al Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

## ARTICOLO 12

### CAUZIONE



1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00), secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali.

## ARTICOLO 13

### RISOLUZIONE

1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
  - a) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico nonché nel Contratto e nei suoi Allegati;
  - b) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 10, comma 4, delle Condizioni Generali.

## ARTICOLO 14

### SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
  
\_\_\_\_\_
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

## ARTICOLO 15

### RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente Contratto, è il referente responsabile nei confronti di Venis e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Il Responsabile del Servizio avrà l'obbligo di fornire le informazioni richieste da Venis, relativamente alla presa in carico e gestione delle problematiche emerse nell'ambito del Contratto, entro un tempo massimo fissato in n. 5 giorni lavorativi.

## ARTICOLO 16

### EVOLUZIONE TECNOLOGICA

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Venis sulla evoluzione tecnologica dei servizi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Venis. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

## ARTICOLO 17

### CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto e/o delle Condizioni Generali non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Venis non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Venezia, li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

VENIS S.p.A.

IL FORNITORE  
Il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento al presente Contratto:

Articolo 4 (Oggetto del Contratto); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Verbale di avvio e verifiche di conformità in corso di esecuzione); Articolo 8 (Livelli di servizio); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 17 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate al presente contratto:

Articolo 3 (Durata del Contratto); Articolo 4 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 6 (Supervisione e controllo); Articolo 7 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 10 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 11 (Condizioni e modalità di rilascio della cauazione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 16 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 17 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 18 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 19 (Foro competente); Articolo 20 (Trattamento dei dati personali); Articolo 21 (Codice Etico e di Condotta), Articolo 22 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).

Venezia, li \_\_\_\_

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

---